

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione SPRFMO per il periodo 2020-2024, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della SPRFMO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1224/2009 ⁽⁵⁾ del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (7) La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della commissione SPRFMO sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione nell'ambito delle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovrà essere riesaminata prima delle riunioni annuali di tali ORGP del 2019. Pertanto, al fine di promuovere una maggiore coerenza tra la posizione dell'Unione in tutte le ORGP e razionalizzare il processo di revisione, è opportuno anticipare la revisione della decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 e abrogarla, sostituendola con una nuova decisione che copra il periodo 2020-2024.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione SPRFMO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2020-2024.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SPRFMO avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SPRFMO del 2025.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale è abrogata.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

